



CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO - REGIONE DEL VENETO

REGOLAMENTO

PER LE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO DI LOCALI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

*Approvato con Delibera Consiliare n. 33 del 28.07.2022
Testo aggiornato in vigore dal 23.03.2023*

Modificato con Delibera Consiliare n. 6 del 17.02.2023 ⁽¹⁾

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Individuazione dei locali e delle attrezzature
- Art. 3 - Tipologia di concessioni

CAPO II CRITERI E MODALITA' PER L'UTILIZZO DI LOCALI E ATTREZZATURE

- Art. 4 - Criteri per la concessione di locali e attrezzature
- Art. 5 - Procedimento di rilascio della concessione
- Art. 6 - Modalità generali di utilizzo
- Art. 7 - Apertura e chiusura dei locali/consegna e restituzione delle attrezzature
- Art. 8 - Responsabilità del concessionario
- Art. 9 - Tariffe d'uso
- Art. 10 - Tariffe ridotte
- Art. 11 - Gratuità
- Art. 12 - Garanzie
- Art. 13 - Responsabilità verso terzi
- Art. 14 - Recesso e revoca

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 - Inosservanza e sanzioni
- Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri generali, le modalità e le condizioni per le concessioni in uso temporaneo da parte dei cittadini, singoli o associati, dei locali e delle attrezzature in proprietà o in disponibilità del Comune di Villorba per lo svolgimento di eventi, manifestazioni e altre iniziative o progetti.
2. Il Comune di Villorba, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, favorisce la più ampia fruibilità dei locali e delle attrezzature comunali, in proprietà o disponibilità, al fine di:
 - a. promuovere e stimolare iniziative volte allo sviluppo sociale, culturale ed economico-della comunità;
 - b. favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.
3. Nell'ambito del perseguimento dei fondamentali principi di libertà, uguaglianza e tolleranza, non verranno concessi utilizzi per iniziative che incitano alla discriminazione o alla violenza in particolare per motivi di genere, provenienza geografica, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
4. La concessione dei locali e delle attrezzature deve essere improntata ai principi di imparzialità e ai criteri di economicità di gestione e razionalizzazione delle risorse.
5. è demandata alla Giunta comunale l'emanazione di norme tecniche di dettaglio, nel rispetto dei criteri generali del presente Regolamento, al fine di meglio disciplinare l'utilizzo dei locali e delle attrezzature comunali.

Art. 2 - Individuazione dei locali e delle attrezzature

1. I locali con le relative schede tecniche nonché le attrezzature oggetto di concessione sono individuati e aggiornati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale, sia in relazione alle destinazioni d'uso che alla disponibilità di eventuali nuovi locali ed attrezzature.
2. Il presente Regolamento non si riferisce all'uso di aree pubbliche, che è regolato dalla legge, né a quello degli impianti sportivi, che è oggetto di specifico regolamento.

Art. 3 – Tipologia di concessioni

1. Le concessioni dei locali comunali possono essere:
 - a. in via continuativa, per periodi superiori a 30 giorni ed inferiori, di norma, ad un anno;
 - b. per brevi periodi, non superiori ai 30 giorni continuativi;
 - c. per specifici progetti che identificano un numero determinato di giorni o utilizzi nell'arco di un anno.
2. La concessione continuativa può essere utilizzata per l'attività ordinaria di Associazioni del territorio aventi natura esclusivamente culturale, sociale o ricreativa che svolgono attività prevalente a favore dei cittadini del Comune, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento.
3. Di norma le attrezzature sono concesse per un periodo non superiore ai 10 giorni al fine di rendere disponibili le stesse ad una più ampia platea di soggetti. In casi particolari, adeguatamente motivati, potranno essere concesse per periodi superiori, applicando una maggiorazione tariffaria.

CAPO II

CRITERI E MODALITÀ PER L'UTILIZZO DI LOCALI E ATTREZZATURE

Art. 4 - Criteri per la concessione di locali e attrezzature

1. L'utilizzo dei locali e delle attrezzature è riservato in via prioritaria alle attività istituzionali, a iniziative e manifestazioni direttamente organizzate o promosse dal Comune e, in subordine, dallo stesso patrocinato.
2. Può essere concesso l'utilizzo dei locali (con esclusione di quelli scolastici) e delle attrezzature anche nel caso di attività aventi scopo di lucro. In tal caso non saranno applicabili agevolazioni tariffarie.
3. L'utilizzo dei locali scolastici per attività diverse da quelle scolastiche può essere concesso in uso a terzi:
 - a. solo al di fuori dell'orario del servizio scolastico;
 - b. esclusivamente per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione, culturale, sociale e civile (art. 96, comma 4, D.lgs.297/1994);
 - c. previo assenso del competente organo scolastico;
 - d. con priorità agli Enti e Associazioni operanti nell'ambito delle scuole stesse.
4. L'utilizzo dei locali scolastici non potrà essere concesso a:
 - a. soggetti che perseguano fini di lucro o esercitino attività in ambito di diritto privato;
 - b. partiti politici o movimenti che ne costituiscano espressione diretta. Solo in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi, potranno essere concesse le aule magne delle scuole medie.
5. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare l'idoneità dei locali e delle attrezzature richieste in rapporto al tipo di attività da svolgersi.
6. Nel caso in cui pervengano più richieste per gli stessi locali/attrezzature e/o per lo stesso periodo, sarà data priorità all'evento patrocinato dall'Amministrazione comunale e, in subordine, all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 5 - Procedimento di rilascio della concessione

1. La richiesta di concessione in uso di locali ed attrezzature comunali dovrà essere inviata al Comune esclusivamente con modalità telematica almeno 20 giorni prima della data di inizio di utilizzo degli stessi, compilando l'apposito modulo reperibile nel sito Internet del Comune di Villorba.
2. In casi eccezionali le domande potranno essere valutate in deroga al termine minimo di presentazione di cui sopra, con applicazione della maggiorazione prevista dal tariffario.
3. La richiesta di concessione non esonera dall'obbligo di presentare separatamente domande, segnalazioni o comunicazioni, ove necessario, per lo svolgimento di eventi di pubblico spettacolo o altre attività temporanee (ad es. somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deroga ai rumori, ecc.).
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la concessione sarà rilasciata con provvedimento del Dirigente competente.
5. La concessione è strettamente personale, non può essere ceduta o da altri utilizzata.

Art. 6 - Modalità generali di utilizzo

1. I locali e le attrezzature devono essere utilizzate dal concessionario con la massima cura e diligenza, onde evitare ogni possibile danno.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all'utilizzo dei locali e delle attrezzature:
 - a. rispettare la destinazione d'uso autorizzata e i limiti di capienza previsti;
 - b. non affiggere cartelli, pannelli, rivestimenti, striscioni o fondali né apporre scritte sui muri senza espressa autorizzazione del Dirigente competente;

- c. non apportare alcuna modifica alla disposizione e alla sistemazione degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e degli arredi senza espressa autorizzazione del Dirigente competente;
 - d. non disporre propri arredamenti o attrezzature senza espressa autorizzazione del Dirigente competente, inclusi frigoriferi e stufe;
 - e. segnalare per iscritto (o telefonicamente in caso di particolare urgenza) all'Uffici Lavori Pubblici eventuali danni, guasti, rotture o malfunzionamenti riscontrati/causati in occasione dell'utilizzo di locali o attrezzature;
 - f. impegnarsi a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone, garantendone la rifusione;
 - g. al termine di ogni utilizzo lasciare i locali in ordine, provvedere allo spegnimento delle luci, alla chiusura di persiane e porte;
 - h. non duplicare le chiavi ricevute in consegna se non con il consenso scritto dell'Ufficio Lavori pubblici;
 - i. impegnarsi a non contravvenire alle norme in materia di sicurezza dei luoghi in particolare ostacolando le porte di accesso, le uscite di emergenza e le vie di esodo, o depositando materiali infiammabili o comunque pericolosi per la pubblica incolumità;
 - l. impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti, comprese quelle relative al divieto di fumare e al pubblico decoro e alla pubblica sicurezza.
3. È imposto assoluto divieto di eseguire opere, manufatti o impianti di qualsiasi genere senza formale autorizzazione del Dirigente competente. Eventuali migliorie o nuove opere espressamente autorizzate accederanno alla proprietà comunale senza alcun onere o indennizzo a carico del Comune.
4. Fatto salvo quanto sopra, al termine della concessione, i locali e le attrezzature devono essere riconsegnati liberi e nelle stesse condizioni nelle quali sono stati presi in consegna.

Art. 7 - Apertura e chiusura dei locali/consegna e restituzione delle attrezzature

1. L'apertura e la chiusura dei locali è sempre a carico del concessionario.
2. Rimane sempre a carico del concessionario l'onere per il ritiro presso il magazzino comunale delle attrezzature nei tempi e modalità indicate nell'atto concessorio, così come le eventuali operazioni di carico, il trasporto, il montaggio nonché il relativo smontaggio e la riconsegna.
3. Il concessionario potrà richiedere all'Ufficio Lavori pubblici, previo pagamento di una specifica tariffa, attività aggiuntive quali carico, trasporto e montaggio, esclusivamente in caso di comprovata impossibilità a provvedere in autonomia e in base alla disponibilità del personale operaio, ferme restando la prioritaria programmazione delle attività istituzionali nonché la gestione delle emergenze.
4. Rimane sempre a carico del concessionario l'onere per la certificazione di corretto montaggio di quelle attrezzature per le quali è necessario.
5. I locali scolastici, al termine del loro uso, dovranno essere lasciati dal concessionario in ordine e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.
6. L'utilizzo degli impianti audio/video eventualmente presenti nei locali è subordinato all'affidamento a carico del concessionario del servizio di assistenza tecnica da parte di ditta specializzata, previa approvazione da parte dell'Ufficio Lavori pubblici.

Art. 8 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario assume personalmente e in solido con l'ente, l'associazione o l'organizzazione che rappresenta, le responsabilità connesse all'utilizzo, alla custodia e alla conservazione dei locali nonché delle strumentazioni e delle attrezzature concessi in uso.
2. Il concessionario è responsabile delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di norme di legge, del presente Regolamento e dell'eventuale normativa di dettaglio.

3. È a esclusivo carico del concessionario la responsabilità per ogni eventuale e qualsiasi danno che dall'uso dei locali e dai beni in essa contenuti possa derivare a cose e persone, nel periodo di durata della concessione, per fatti propri o di terzi conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni, eventi o progetti.
4. Prima del rilascio della concessione, il concessionario dovrà individuare il proprio referente, responsabile della gestione dei locali durante tutto il loro utilizzo, anche nei confronti di terzi presenti nei locali. Diversamente, il concessionario assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi, anche per fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti.
5. L'Amministrazione comunale non risponde altresì di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi ai locali o alle attrezzature dell'utilizzatore e di terzi.
6. Qualora ai locali, comprensivi di arredi e impianti, e alle attrezzature concessi in uso venissero arrecati danni materiali che comportino spese per l'Amministrazione comunale, il rimborso delle medesime verrà addebitato al concessionario.

Art. 9 - Tariffe d'uso

1. I locali e le attrezzature vengono concessi a fronte del versamento di una tariffa onnicomprensiva delle spese e dei costi di gestione degli immobili nonché del valore dei beni e del loro ammortamento per quanto riguarda le attrezzature.
2. L'ammontare è determinato e aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Il pagamento deve essere effettuato dal concessionario prima dell'effettivo utilizzo.
4. La quantificazione della tariffa è operata individuando tre fasce distinte:
 - a. intera
 - b. ridotta
 - c. gratuita
5. Sono a carico del concessionario tutti i costi relativi a prestazioni o servizi dallo stesso sostenuti per lo svolgimento delle singole manifestazioni/eventi.
6. Nel caso sia prevista la gratuità o la riduzione della tariffa, la minore entrata sarà considerata come contributo in servizi.

Art. 10 - Tariffe ridotte

1. Alle concessioni relative a iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione comunale si applica una riduzione del 50% sulla tariffa intera.
2. Alle concessioni per l'uso continuativo dei locali possono essere applicate riduzioni di tariffa, fino al 100%, nell'ambito di convenzioni regolanti forme di collaborazione per attività e iniziative di particolare rilievo e interesse pubblico a vantaggio della comunità di Villorba. ⁽¹⁾

Art. 11 - Gratuità

1. I locali e le attrezzature sono concesse gratuitamente:
 - a. a Enti locali ed Enti pubblici per loro utilizzo diretto;
 - b. a Istituzioni scolastiche del territorio per iniziative patrocinate dal Comune;
 - c. limitatamente alla sala consiliare e alla chiesetta della Barchessa, al cittadino residente per la celebrazione del suo matrimonio o unione civile (Delibera Consiglio Comunale n. 47/2013).
2. La Giunta comunale ha facoltà di disporre la gratuità anche nei seguenti casi:
 - a. manifestazioni fieristiche di rilevanza locale a cui è stato attribuito il riconoscimento;

- b. attività o iniziative di particolare rilievo ed interesse pubblico patrocinate dal Comune organizzate da Associazioni operanti in ambito sociale, culturale, ricreativo e sportivo aventi i requisiti di cui ai vigenti Regolamenti per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici. ⁽¹⁾

Art. 12 - Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione è previsto il deposito di una somma a titolo di cauzione, il cui importo è stabilito e aggiornato dalla Giunta comunale tenuto conto del valore dei beni.
2. La cauzione non è dovuta per importi inferiori a € 250,00 nonché da parte dei soggetti di cui al precedente art. 11, comma 2, lett. a) e b).
3. La costituzione del deposito cauzionale dovrà essere effettuata dal concessionario prima dell'effettivo utilizzo.
4. Il rimborso del deposito cauzionale sarà effettuato al termine del periodo di concessione, previo accertamento dell'inesistenza di danni, anomalie, segnalazioni riguardanti locali o attrezzature dati in concessione.
5. L'incameramento del deposito cauzionale sarà effettuato dal Comune fino alla concorrenza del debito accertato a carico del concessionario utilizzatore, senza pregiudizio di ulteriori azioni per:
 - a. recupero di eventuali differenze a credito del Comune;
 - b. risarcimento per danni causati ai beni, suoi arredi e impianti o ulteriori danni;
 - c. uso improprio o non conforme alla concessione di locali e attrezzature;
 - d. recesso ingiustificato o tardivo.
6. L'ammontare del risarcimento o la verifica dell'uso improprio verrà determinata a seguito perizia effettuata dagli uffici competenti.

Art. 13 - Responsabilità verso terzi

1. Il concessionario è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme di legge e del presente Regolamento.
2. È a esclusivo carico del concessionario la responsabilità per ogni e qualsiasi danno che dall'uso dei locali, delle pertinenze e delle attrezzature possa derivare a persone e/o cose, sia durante l'utilizzo che per fatti propri o di terzi conseguenti alla realizzazione degli eventi.
3. L'Amministrazione comunale non risponde altresì di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'utilizzatore o di terzi.

Art. 14 - Recesso e revoca

1. In caso di documentata forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, il richiedente può recedere dalla concessione ottenendo la restituzione della cauzione e della tariffa eventualmente già versata, decurtata dell'importo fisso pari a € 50,00, solo se la comunicazione di recesso è pervenuta almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'utilizzo.
2. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle prescrizioni e delle modalità d'uso definite nel Regolamento e nel provvedimento concessorio;
 - b. motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - c. motivi imperativi di interesse pubblico;
 - d. forze di causa maggiore o impossibilità sopravvenuta.
3. Qualora la revoca non sia imputabile al concessionario, allo stesso verranno offerte soluzioni alternative o, se non possibile, saranno restituite tariffa e cauzione versate per il periodo di mancata utilizzazione. In nessun caso potrà essere richiesto al Comune il pagamento di danni o indennizzi conseguenti alla revoca della concessione.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Inosservanza e sanzioni

1. In caso di violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Dirigente che ha concesso l'utilizzo del locale o delle attrezzature procede alla contestazione delle violazioni e alla richiesta dell'eventuale danno, assegnando un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorso il quale decide con provvedimento definitivo.
2. In caso di accertata violazione delle prescrizioni, modalità e criteri definiti nel presente Regolamento, fatto salvo il ristoro per eventuale danni, sarà preclusa al concessionario la possibilità di ottenere nuove disponibilità per un periodo da sei mesi a due anni.
3. Qualora il concessionario non provveda alla restituzione delle chiavi dei locali e/o delle attrezzature nei tempi indicati nell'atto di concessione, verrà applicata una sanzione pari al doppio della tariffa intera, salvo ulteriore risarcimento del danno.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 16 -Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il vigente sistema tariffario conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione di Giunta comunale da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento.